



Comuni di:

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell'Emilia

Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

Area Risorse Umane

Prot. n .0000554/2018

Pianoro, 12/01/2018

Ai Comuni dell'Unione dei Comuni Savena-Idice

Al personale dipendente

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di visite fiscali e reperibilità durante la malattia.

Il **13 gennaio 2018** entrerà in vigore il Regolamento sulle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017 (pubblicato in GU in data 29 dicembre 2017).

In particolare, il decreto ribadisce che:

- a) il datore di lavoro pubblico può richiedere la visita fiscale di controllo domiciliare fin dal primo giorno di assenza dal servizio del dipendente;
- b) la visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti anche su iniziativa dell'Inps stessa;
- c) le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Le fasce di **reperibilità** rimangono fissate secondo i seguenti orari: **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18**, compresi i giorni festivi o non lavorativi ricadenti all'interno del certificato di malattia (non solo quindi nei giorni previsti come "lavorativi").

Sono **esclusi dall'obbligo** di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- 1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- 2) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- 3) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Diversamente dal passato quindi:

- per le cause di servizio è prevista l'esenzione solo per le menomazioni indicate nelle suddette tabelle;
- per gli stati patologici al di sotto della percentuale indicata vige l'obbligo di reperibilità;
- gli infortuni sul lavoro non rientrano tra le cause escluse dal rispetto delle fasce di reperibilità.

Il medico fiscale, con le modalità indicate dall'Inps, predisporrà il verbale contenente la valutazione sulla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto a informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante, deve sottoscrivere il proprio dissenso

Unione dei Comuni Savena-Idice

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - C.F./P.I. 02961561202
www.uvsi.it – e-mail: upa@unionevallisavenaidice.bo.it – PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

sul verbale e deve sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di **guarigione anticipata** rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo che è rilasciato dal medico che ha redatto la certificazione ancora in corso, ovvero da un altro medico in caso di assenza o impedimento.

Rimane confermata ogni altra indicazione riportata nella precedente comunicazione Prot. n. 2017/0012456, che si allega alla presente. In particolare resta confermato l'obbligo di comunicare preventivamente all'amministrazione le variazioni di indirizzo durante il periodo di prognosi e più in generale l'obbligo di comunicare tempestivamente all'inizio della prestazione lavorativa l'assenza per malattia (con le modalità previste nei singoli enti) entro le ore 09.00 o a inizio turno, del giorno di assenza.

Nessuna modifica è stata apportata all'articolo 55 *septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ed in particolare:

- a) al comma 5 sulla possibilità del datore di lavoro di disporre la visita fiscale al fine di contrastare e prevenire l'assenteismo;
- b) al comma 5 ter sulle assenze per malattie legate all'espletamento di visite terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici giustificabili anche in ordine all'orario solo con l'attestazione del medico o della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi tramite posta elettronica;
- c) Al comma 6 circa le competenze e gli obblighi del Responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché del dirigente eventualmente proposto all'amministrazione generale del personale.

Ulteriori chiarimenti in merito possono essere richiesti tramite mail assenzamalattia@unionevallisavenaidice.bo.it.

Cordiali saluti

La Responsabile

Dott.ssa Viviana Boracci

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)



Comuni di:

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell'Emilia

Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

Ufficio Personale Associato

Prot.n. 2017/0012456

Pianoro, 10.10.2017

Spett.li Enti

Gestione Associata Personale

-Al personale dipendente

-Ai datori di lavoro

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 con il quale detta le prime disposizioni amministrative ed operative per l'applicazione, dal 1° settembre 2017, del "Polo unico per le visite fiscali", che si applica anche ai dipendenti pubblici, con l'attribuzione all'Inps della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni (prima dell'Asl), in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Dal 1° settembre 2017, la richiesta di visita fiscale potrà essere effettuata, da parte delle PPAA, tramite portale informatico.

Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l'Inps. La comunicazione di eventuali assenze per esami specialistici dei propri lavoratori in malattia dovrà essere effettuata da parte delle PPAA nelle medesime modalità attualmente in uso per le altre comunicazioni.

Non risulta ancora definito il previsto decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo, che pertanto al momento non sono modificate.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Area Risorse Umane

D.ssa Viviana Boracci

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it